



GENT. N° 123/19
DEL 25.3.19
DEP. 18.4.19
R.G. N° 320/18
CRON. N° 144
REP. N°

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

VERCELLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Vercelli avv.to Vincenza Sangianantoni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile R.G. n.320/18

Promossa con citazione notificata il 4 novembre 2016

Posta in decisione all'udienza del 25 marzo 2019

Tra

CARROZZERIA SPATTINI DI MANNAI PATRIZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Cavaglià (BI) alla Via Ivrea n. 6, P.I. 02243910029, elettivamente domiciliata in Biella alla Via Palazzo di Giustizia n. 22 nello studio dell'Avv. Sonia Monteleone (C.F. MNT SNO 81M59A859Y), che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione

Attrice

Contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del suo procuratore *ad negotia* Sig. Andrea Masotti, C.F./P.I. 00818570012, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Vercelli, via Fratelli Ponti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Franco Ferraris (C.F. FRR FNC

41E01 L7500), che la rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

Convenuta


Oggetto :risarcimento danni

CONCLUSIONI per l'attrice: " ... Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Vercelli, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; condannare la convenuta al pagamento in favore della cessionaria del credito Carrozzeria Spattini di Mannai Patrizio, della somma di € 432,87, già dedotto lo scoperto contrattuale e l'offerta formulata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a, per le causali di cui in atti, o in quell'altra -maggiore o minore- somma determinanda, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino all'effettivo pagamento, oltre alla corresponsione delle spese legali relative alla fase stragiudiziale, quantificate in complessivi € 560,81, o in quell'altra somma, maggiore o minore, determinata in via equitativa dal Giudice, il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito. Col favore dei **compensi giudiziali**, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% secondo gli usi normativi, oltre agli esposti ed alle spese successive all'emanazione della sentenza -ivi compresa l'eventuale tassa di registro-...".

CONCLUSIONI per la convenuta: "...Voglia il Giudicante Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Accertare e dichiarare infondata la domanda di parte attrice e come tale respingerla. Con il favore delle spese e compenso professionale di causa, oltre rimborso ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 ed oltre IVA e CPA ex lege...".

Motivi della Decisione

La domanda attorea deve essere accolta.



Il sig. Pulze Claudio contraeva con la Unipolsai Ass.ni S.p.a. la polizza n.1/1226/30/113269990, relativa al veicolo Alfa Romeo MiTo tg. DY774AA, contenente la garanzia "Eventi socio politici" che prevedeva l'obbligo della compagnia convenuta di indennizzare i danni materiali patiti dal veicolo assicurato causati da atti vandalici con uno scoperto pari al 10%, minimo non indennizzabile di € 300,00, come da prospetto e condizioni di polizza prodotti in giudizio.

Nel periodo tra il 30.06.2015 ed il 7.07.15 l'auto veniva danneggiata da ignoti nella parte posteriore all'altezza del parafrangente posteriore sinistro, come da denuncia ai Carabinieri della Stazione di Santhià.

Il veicolo assicurato riportava danni per € 2.422,88= e, la predetta somma, veniva ceduta dal Sig. Pulze Claudio alla Carrozzeria Spattini di Mannai Patrizio con cessione del credito.

La convenuta corrispondeva a titolo di indennizzo la minor somma di €1.710,01 che veniva trattenuta come acconto, importo pari al totale di quanto indicato nella fattura prodotta da controparte, decurtato del 30% e l'attrice agiva in giudizio per ottenere il pagamento della somma di € 432,87 a titolo di residuo indennizzo.

La ragione di tale decurtazione, come sostenuto da parte convenuta, si fonda sull'applicabilità della clausola "Confort", in base alla quale, nel caso in cui il danneggiato affidi la riparazione della propria vettura ad una carrozzeria diversa da quelle convenzionate – come è avvenuto nel caso di specie -, all'ordinaria franchigia contrattualmente fissata nel 10% del danno patito (con un minimo di euro 300,00), si deve applicare un ulteriore scoperto pari al 20%.

Tale clausola, non risultando né conosciuta, né sottoscritta in forma specifica, è stata ritenuta da parte della giurisprudenza vessatoria ai sensi dell'art.33 c.2 lett.t) D. lgs.206/05 ed in assenza di una specifica sottoscrizione da parte del contraente deve ritenersi viziata da nullità o comunque inefficace ex art. 1341 c.c..


Inoltre, sempre come previsto dal codice del consumo all'art.35 dette clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile, con la conseguenza che, in caso di dubbio, debba prevalere l'interpretazione più favorevole all'utente.

La sentenza della Suprema Corte n.11757/18, richiamata da parte convenuta, che ritiene non vessatorie tali predette clausole, si pone tuttavia in contrasto con la natura vincolante delle stesse circa la scelta che deve essere compiuta dall'assicurato per fare riparare il proprio veicolo solo scegliendo tra le carrozzerie convenzionate indicate dall'assicurazione.

In altre parole se la clausola impone all'assicurato di far riparare il proprio veicolo da una delle carrozzerie autorizzate per beneficiare di un maggior risarcimento, comprime il suo diritto all'indennizzo e, pertanto, deve essere considerata nulla.

In tal senso anche sent. n.1067/19 Tribunale di Torino.

Pertanto, in difetto di contestazioni sul quantum, il diritto di parte attrice è rappresentato dall'importo di €2.422,88= portato nella fattura prodotta in giudizio al netto della franchigia del 10% prevista dal richiamato art. F.9.4 – *Indennizzo in forma specifica* - delle condizioni di polizza e pari ad € 300,00 e, così dalla somma di € 2.122,88=.



Deducendo la somma riconosciuta da parte convenuta e trattenuta da parte attrice a titolo di acconto, resta dovuta la residua somma di € 412,87=.

Si ritiene di riconoscere le spese legali stragiudiziali sostenute dal danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni, in quanto tali spese, come precisato dalle S.U. con la sentenza 16990 del 10/07/2017, che riguardano la fase antecedente il giudizio, non essendo assimilabili alle spese giudiziali ma sono una componente del danno da liquidare secondo le tariffe forensi atteso che il rimborso delle spese previsto dall'art.20 del D.M. n.55/14 è previsto solo per le attività svolte prima o in concomitanza con l'attività giudiziale.

Appare equo ristorare a parte attrice le spese connesse all'assistenza legale e le spese relative al procedimento di mediazione espletato presso l'Organismo di conciliazione "ADR Piemonte" da quantificarsi alla luce dei parametri definiti dal D.M. 55/14 nell'importo complessivo di € 560,81, di cui € 481,51 per le spese di assistenza legale attinente alla fase stragiudiziale (pari ad € 330,00 oltre accessori) ed € 79,30 per le spese sostenute in relazione all'avvio del procedimento di mediazione.

Alla soccombenza segue la condanna d parte convenuta delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

II GIUDICE DI PACE DI VERCELLI,

definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, così provvede:

- Condanna la Società convenuta a pagare a parte attrice la somma residua di € 412,87= per il ristoro dei danni, oltre alla somma di € 560,81= per le spese legali, oltre interessi dalla data dalla domanda;




- Condanna la Società convenuta a pagare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in applicazione dei minimi tariffari, in applicazione di quanto disposto nel D.M. 55/14, in complessivi euro 330,00=, oltre al 15% per spese forfettarie e oneri di legge.

Vercelli, li 25/03/2019.

IL CANCELLIERE
(Mariella BESTA MA)

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Vincenza Sangianantoni)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Vercelli, 18 APR 2019

IL CANCELLIERE
(Mariella BESTA MA)